

COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di PARMA

Regolamento
per il funzionamento e l'organizzazione
del Consiglio Comunale
delle
Commissioni Comunali Permanenti
delle
Consulte di Frazione e di Località
(TESTO COORDINATO)

- *Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/03/2006
Entrato in vigore il 14.04.2006*
- *Modificato (Art. 7) con deliberazione di C.C. n. 56 del 19.09.2006
Entrato in vigore il 14.10.2006*
- *Modificato (Art. 49) con deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2010
(I.E. – in vigore 29.12.2010)*
- ***Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29.11.2016 (I.E.)***
- ***Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.01.2023 (artt. 3, 27,29,
49 – in vigore 02.04.2023)***

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali (di seguito denominato T. U. - T. U. O. E. L.) approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, e dalle successive modifiche ed integrazioni o nuove norme, che qui si intenderanno richiamate, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'articolo 38 dell'Ordinamento delle Autonomie Locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'Organo Consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali relative all'interpretazione di disposizioni del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale. Questi provvede a definire, con l'ausilio del Segretario Comunale, adeguata istruttoria sul caso, ferma restando in capo al Presidente stesso la competenza a definire indicazioni risolutive in merito al tema segnalato. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

ART. 2

La Sede delle Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede Comunale, in apposita Sala Civica. In ogni caso, sino a quando non verrà allestita la apposita Sala nella suddetta Sede, le sedute si terranno presso la "Rocca Sanvitale", nella Sala denominata "Sala delle Capriate", sino a diversa determinazione del Sindaco.
2. La parte principale della Sala Civica, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della Sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della Sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Capo II IL PRESIDENTE

ART. 3

Presidenza delle Adunanze. Consigliere Anziano

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale. Ove lo Statuto lo preveda, potrà essere nominato il Presidente del Consiglio Comunale con le modalità in esso contenute. Allora tutti i riferimenti al Sindaco in qualità di Presidente si intenderanno alla figura del Presidente del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco che rivesta anche la carica di Consigliere Comunale e, ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore che rivesta anche la carica di Consigliere, collocato in posizione più avanzata nell'atto di nomina effettuato dal Sindaco, od infine dal Consigliere Anziano e cioè Colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati eletti. Se Egli è assente o si rifiuta di presiedere, la scelta ricadrà sul secondo Consigliere in graduatoria fra gli eletti, e così a seguire.
3. Qualora il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, lo stesso sarà eletto tra i suoi membri, dal Consiglio, con votazione a scrutinio segreto e maggioranza speciale dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se infruttuosa la prima votazione si procederà nella stessa seduta ad una seconda votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ove nominato, la vice presidenza è assunta dal Consigliere Anziano di cui al comma 2.

ART. 4

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Dichiarata l'apertura e lo scioglimento dei lavori del Consiglio Comunale; provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
 2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
 3. I singoli Gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
 4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente secondo comma.
 5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
- Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

Capo IV I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 6

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento il Presidente può designare tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La Minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. Qualora vi siano più Gruppi rappresentati, la designazione è fatta dal Presidente, previamente sentiti i Capigruppo, ed anche in caso di loro disaccordo.
2. L'assistenza degli scrutatori è però obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle Adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Capo V COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

ART. 7

Istituzione e composizione.

1. Possono essere istituite le Commissioni Consiliari Permanenti ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, a cui vengono attribuite competenze riguardanti i seguenti settori:
 - a) Affari Sociali ed Educativi- Sport- **Turismo**;
 - b) Urbanistica – Lavori e Servizi Pubblici – Edilizia privata – Attività Produttive- **Ambiente**;
 - c) Affari Istituzionali, Finanziari e Tributari.
2. Ogni Commissione è composta da un congruo numero di Consiglieri, oltre al Sindaco o all'Assessore competente, volto ad assicurare in Essa la presenza di almeno due componenti della Minoranza, nel rispetto del principio maggioritario. Il numero dei consiglieri assegnati non può essere pertanto superiore a cinque. Qualora l'Assessore sia di nomina extraconsiliare, potrà solo presenziare alle sedute per illustrare argomenti inerenti la propria delega, senza diritto di voto.
3. Per ogni Commissione si fa luogo alla nomina con una unica votazione a scrutinio palese, previo accordo e designazione da parte dei Capigruppo consiliari.

4. Ogni Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta e con votazione palese un Presidente ed un segretario nella prima riunione dopo la nomina.

ART. 8

Durata

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale che le ha elette.
2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il Capogruppo, un altro membro ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
3. Si fa luogo alla decadenza nel caso di assenza ingiustificata del Consigliere a tre Adunanze consecutive.
4. La perdita dello status di Consigliere Comunale comporta "de iure" la decadenza da componente della Commissione.
5. E' anche causa di decadenza il passaggio di un Consigliere da un Gruppo consiliare all'altro.

ART. 9

Presidenza e convocazione

1. Le Commissioni sono convocate la prima volta dal Sindaco e successivamente dal rispettivo Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente, la sostituzione spetta al componente della Commissione designato dal Presidente ad esercitare le funzioni vicarie (Vice Presidente). Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere Vicario entro dieci giorni dalla adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende noti i provvedimenti di nomina e designazione suddetti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed all'Organo Revisionale del Conto.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle riunioni e gli affari da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
5. Le Commissioni sono altresì convocate su richiesta del Sindaco o di almeno la metà dei componenti la Commissione, previa indicazione degli argomenti proposti alla discussione.
6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
7. Le Commissioni si riuniscono nella Sede Municipale.

ART. 10

Funzionamento e funzioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono, **di norma**, pubbliche, **salvo quando si trattino argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, della correttezza o delle capacità in genere, di persone. In tali casi, si applica per analogia, l'art.38 del presente regolamento, rubricato "Adunanze segrete"** Il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori possono partecipare alle sedute delle Commissioni di cui non sono membri.
3. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale la proposta sulla quale ha votato il Presidente o, se assente, il Vicario.
4. Il Sindaco può partecipare alle riunioni delle Commissioni per relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. I Presidenti delle Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per informazioni e consulto, degli Assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e Responsabili dei Settori e Servizi comunali, dei rappresentanti dei Consorzi di cui fa parte il Comune, di esperti esterni, di rappresentanti di associazioni economiche, professionali e di categoria.

6. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo Stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
7. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
8. Copie dei verbali delle riunioni delle Commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale per essere inseriti nei fascicoli delle proposte di deliberazione alle quali si riferiscono.

Parte II
I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I
NORME GENERALI

ART. 11

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 12

Entrata in carica – Convalida.

Adempimenti nella prima Adunanza successiva alle elezioni

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Organo elettorale preposto, secondo il vigente Ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima Adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, provvede nell'ordine:
 - a) all'esame della condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal T. U., procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per gli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
 - b) alla presa d'atto del giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Repubblicana;
 - c) alla presa d'atto della costituzione dei Gruppi Consiglieri coi rispettivi Capigruppo;
 - d) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti la Giunta Comunale;
 - e) alla nomina della Commissione Elettorale Comunale (C. E. C.), ove prevista per legge per i Comuni della dimensione demografica di Sala Baganza;
 - f) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad Esso espressamente riservata dalla legge.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal T. U..

ART. 13

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, nelle forme e con le modalità dettate dalla vigente normativa indirizzata al Consiglio Comunale ed allo Stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32 dello Statuto Comunale.

La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 14

Decadenza e rimozione dalla carica.

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 60 del T. U., il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco interessato ai sensi dell'articolo 69 del T. U. medesimo.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T. U. come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti dell'Organo Consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico secondo quanto dispone l'articolo 142 del T. U.

4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'articolo 59 del T. U. o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione e nei casi previsti dall'articolo 31 dello Statuto Comunale.

5. Il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco che riveste la carica di Consigliere o il Consigliere Anziano, o sostituto ai sensi del precedente articolo 3, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti terzo e quarto commi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 15

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 142 o quelli di cui all'articolo 59 del T. U.

2. Il Sindaco o, in sua assenza, il Vice Sindaco, o suo sostituto ai sensi del precedente articolo 3, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata.

Il Componente sospeso, facente parte dell'Organo consiliare, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lettera c), del T. U., il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32 dello Statuto Comunale.

Capo III DIRITTI

ART. 16

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria.

Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nel giorno precedente quello dell'Adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma orale al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'Adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne avvia con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'Adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'Adunanza successiva.

7. Per gli emendamenti e/o proposte di modifiche anche parziali relative a documenti economico – finanziari (bilancio di previsione, conto consuntivo, variazioni di bilancio, ecc.) si rinvia alla procedura prevista nell'apposito regolamento di contabilità comunale.

ART. 17

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. "Question time" - Domande di attualità – domande a risposta immediata

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o sulle ragioni di provvedimenti assunti.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un Assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e debitamente firmate, e la risposta verrà fornita direttamente dal Sindaco, ovvero dall'Assessore competente, per iscritto entro trenta giorni dalla loro presentazione. Qualora sia stata fissata una seduta del Consiglio Comunale nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della/e interrogazione/i e/o della/e interpellanza/e ed il termine di scadenza dei trenta giorni per la risposta, il Sindaco e/o gli Assessori di riferimento dovrà/dovranno fornire risposta scritta e letta nella seduta stessa.
Se il Consigliere non si sarà dichiarato soddisfatto delle giustificazioni addotte, potrà richiedere la iscrizione di esse all'ordine del giorno del Consiglio successivo alla loro presentazione.
La mozione viene sempre iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo alla sua presentazione e discussa all'inizio della seduta allo scopo fissata (articolo 17 dello Statuto Comunale).
8. Ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e/o sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale. Le domande di attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino a ventiquattro ore prima della apertura della seduta.
9. Successivamente alla comunicazione dei verbali della seduta precedente, il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per iscritto per un tempo non superiore a tre minuti. Il Sindaco od altro membro della Giunta Comunale hanno facoltà di rispondere sinteticamente alle domande del Consigliere il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione od insoddisfazione.
10. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti, ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alle domande, le domande di attualità potranno essere trasformate dal Consigliere in interrogazioni, se relative al funzionamento degli Uffici e dei servizi, ovvero in interpellanze, se relative alle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo.

ART. 18

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai Responsabili delle Aree, dall'articolo 49 del T. U..
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma primo del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma secondo e dal comma terzo del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 39 del T. U.

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 19

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal TITOLO III - CAPO IV del T. U.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni Adunanza del Consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali, istituite da Leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le Adunanze del Consiglio.
4. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese affrontate e documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli Organi Nazionali e Regionali delle Associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 20

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva Egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 21

Partecipazione alle Adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le Adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il Quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'Adunanza deve, prima di lasciar la Sala, avvertire il Segretario o l'Ufficiale verbalizzante facente funzioni, perché sia presa nota a verbale.

ART. 22

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Componenti dell'Organo Consiliare tenuti ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 dello Statuto Comunale.

ART. 23

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'Adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'articolo 93 del T. U.

Capo V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende od Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli fino a nuova determinazione in merito da parte del Consiglio Comunale.

ART. 25

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la Legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato.
Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 26

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri appositamente incaricati dal Sindaco partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e ad Assessori Comunali.

Parte III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
CONVOCAZIONE

ART. 27

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ove nominato.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Presidente del Consiglio ove nominato, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo l'articolo 3 del presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di Legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

ART. 28

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Adunanza e della Sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'Adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima Adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'Adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in Adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: approvazione delle linee programmatiche del mandato del Sindaco, bilancio annuale e pluriennale e relazione previsionale e programmatica, rendiconto della gestione (conto consuntivo).
5. Il Consiglio è convocato in Adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'Adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'Adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'Adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che Lo sostituisce od a cui compete, per Legge o Statuto effettuare la convocazione (articolo 3).

ART. 29

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna Adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco o al Presidente del Consiglio ove nominato, stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 30

Avviso di convocazione - Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, unitamente all'ordine del giorno, viene recapitato mediante invio all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Consigliere ovvero, e solo su sua espressa richiesta, trasmesso a mezzo fax, direttamente a cura dell'ufficio segreteria.

2. Qualora il Consigliere, non fosse dotato degli strumenti di cui al comma precedente, verrà contattato telefonicamente ed invitato al ritiro dell'avviso di convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno, presso l'Ufficio Segreteria.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, il nominativo, l'indirizzo e l'indirizzo e mail della persona alla quale devono essere inviati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, ove nominato, provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal regolamento.

ART. 31

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le Adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Per le Adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3. Per le Adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4. Per le Adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle Adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'Adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 32

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle Adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 33

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'Adunanza e nel giorno lavorativo precedente se trattasi di seduta straordinaria, e nei due giorni lavorativi precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle Adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno dodici ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 49 del T. U., corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'Adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala dell'Adunanza.

ART. 34

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco o chi ne fa le veci.
2. L'Adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'Adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'Adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma primo del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'Adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'Adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla Sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'Adunanza.

ART. 35

Adunanze di seconda convocazione

1. L'Adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'Adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'Adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco o chi ne fa le veci.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 del presente regolamento.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'Adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dall'Adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova Adunanza mantiene il carattere di «prima convocazione».

Capo III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 36

Adunanze pubbliche

1. Le Adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 38.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle Adunanze di cui al primo comma.

ART. 37

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici (cassette audio od audiovisive od in video conferenza, se predisposta quest'ultima apparecchiatura) di tali Adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Sala Baganza.
2. E' possibile la ripresa delle Adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime Adunanze, aventi finalità di carattere privato. Limitazioni possono essere prescritte per alcune riprese televisive, anche in diretta, delle sedute consiliari ed anche alla diffusione tramite "network", nei casi di deliberazioni da assumere aventi ad oggetto dati sensibili. Comunque i Consiglieri hanno diritto di essere preavvertiti delle riprese nell'avviso di convocazione e di visionare le immagini anche prima della loro messa in onda successiva alla seduta di riferimento. Sono contemperati il principio della pubblicità delle sedute con il principio della riservatezza dei soggetti i cui dati divengano oggetto di discussione in Aula Consiliare. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'interruzione delle riprese e l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'Aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'Organo consiliare. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'Aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 38

Adunanze segrete

1. L'Adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'Adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta motivata di almeno cinque Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'Aula.

4. Durante le Adunanze segrete possono restare in aula, gli Assessori esterni ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 39

Adunanze «aperte»

1. Quando si verificano le particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta può convocare l'Adunanza «aperta» del Consiglio Comunale, nella sua Sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Tali Adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Strutture Sanitarie Locali, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari Adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e che illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Il Consiglio Comunale per tali sessioni "aperte" alla cittadinanza, unicamente dedicate a temi speciali, nonché per le sessioni esclusivamente dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni, ove non sia prevista o richiesta l'ulteriore adozione di veri e propri provvedimenti amministrativi, potrà affidare le funzioni di Ufficiale verbalizzante al Consigliere presente più giovane d'età.

5. Qualora nelle sessioni medesime siano iscritti all'ordine del giorno anche argomenti che richiedano la espressione di votazione deliberativa con carattere di provvedimento, sarà obbligatoria la presenza dell'Ufficiale Verbalizzante, ossia il Segretario Comunale od il Responsabile di Settore incaricato delle funzioni di Vice Segretario di cui all'articolo 74 dello Statuto Comunale. Le presenze di cui al precedente quarto comma saranno attestate dal Presidente dell'Adunanza.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 40

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare posizioni, funzioni, atteggiamenti, opinioni o comportamenti strettamente politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 41

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'Aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle Adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'Adunanza successiva.

ART. 42

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della Sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'Aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'Adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla Sala fino al termine dell'Adunanza.
6. Quando nella Sala delle Adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, Egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se

alla ripresa dell'Adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri. E' assolutamente vietato fumare nell'Aula e nelle immediate adiacenze secondo le disposizioni vigenti di legge. Il Presidente vigila ed è responsabile dell'osservanza di tali divieti.

8. In caso di violazione del divieto di cui al settimo comma, si applicano le disposizioni di legge e quelle di cui al precedente comma quinto.

ART. 43

Ammissione di funzionari e consulenti in Aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella Sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della Commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'Aula, restando a disposizione, se richiesto.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

ART. 44

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente, all'ora fissata per l'adunanza, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri di cui al Capo II del presente Regolamento, dopo aver provveduto all'eventuale nomina dei Consiglieri scrutatori, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Il Presidente può anche fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Il Presidente dà comunicazione del deposito, avvenuto nei termini di cui al precedente Art. 33, dei verbali di seduta e delle deliberazioni, adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare delle osservazioni. Nel caso che non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, a richiesta, anche di un solo Consigliere, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Il Consiglio Comunale procede poi all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'Organo consiliare.

3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma 1. -2° periodo-.

ART. 45

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.

4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica Sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere od un Consigliere per ogni Gruppo, può fare le dichiarazioni di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche del mandato del Sindaco, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani urbanistici generali.

ART. 46

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra Adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 47

Termine dell'Adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

ART. 48

La partecipazione del segretario all'Adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle Adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 49 (come modificato con delibera C.C. n. 62 del 29.12.2010)

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.

3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare **e riporta il testo integrale delle deliberazioni, riporta succintamente le dichiarazioni di voto** e il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni **risultano dalle registrazioni audio delle adunanze.**

La registrazione audio di ogni seduta del Consiglio è custodita in originale presso l'ufficio segreteria, costituisce parte integrante del verbale dell'adunanza e dovrà essere realizzata in modo da tenere distinto ogni singolo argomento (comunicazioni, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e/o deliberazioni) trattato nel corso della seduta, onde consentire un'agevole audizione successiva.

Il verbale su supporto magnetico sarà pubblicato sul sito internet del Comune in allegato a ogni singolo argomento e/o deliberazione trattati nel corso della seduta.

Il segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce provvederà pertanto a formare un verbale sintetico che conterrà gli elementi indefettibili previsti dal comma 3, riportando l'ordine degli interventi durante la seduta ed omettendo il contenuto dei singoli interventi, in quanto integralmente desumibile dalla registrazione su supporto magnetico. Qualora espressamente richiesto dagli interessati, saranno riportate sinteticamente o allegate integralmente, se proposte per iscritto durante la seduta, eventuali dichiarazioni di voto.

I verbali redatti su supporto magnetico non sono soggetti all'approvazione prevista dal successivo art. 51.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale, salvo la comunicazione alla Autorità Giudiziale, qualora si ravvisino ipotesi di reato.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Sul verbale dell'adunanza non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali. Le proposte di rettifica che concernino la parte dispositiva delle deliberazioni sono soggette all'iter procedurale delle proposte di deliberazione
9. Il Segretario comunale può essere sostituito, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Segretario di cui all'articolo 74 dello Statuto Comunale.

Parte IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

ART. 50

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell'Area interessata e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del T. U.
3. Nel caso in cui l'Ente non abbia il responsabile del servizio interessato o questo sia assente, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile dell'Area e/o dal Segretario comunale incaricato delle funzioni, il quale ultimo cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale la sussistenza di tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti deve essere riportato il contenuto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 139 del T. U., o da altre Disposizioni Legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto e riportandone gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 51

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i rapporti tra le parti.

Capo II LE VOTAZIONI

ART. 52

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 53 e 54.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'Adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno sette Consiglieri presenti chiedono che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni al bilancio e alla deliberazione conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 53

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, se necessariamente nominati, e del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono, e che intendono far risultare nominativamente la loro posizione a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 54

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto o qualora si sia pronunciato in tal senso il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno cinque dei Consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del «si», favorevole alla deliberazione proposta, e del «no», alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se necessari, e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 55

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento; ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la Legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliscono che fra coloro che saranno nominati deve esservi una rappresentanza predeterminata della Maggioranza e della Minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 56

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'Adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa Adunanza; può essere riproposta al Consiglio solo in una Adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula «il Consiglio ha approvato» oppure «il Consiglio non ha approvato».

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 57

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'articolo 134 del T. U.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V
RISORSE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
Supporto e risorse

ART. 58

Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

1. Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente Regolamento ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dall'Area e Servizi dell'Amministrazione Comunale deputati alla cura degli Affari Generali ed Istituzionali e del Personale, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U. R. P.), nonché dal Segretario Comunale, in attuazione dei principi di autonomia operativa, funzionale e contabile dell'Organo stesso.
2. Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario comunale, di concerto con i Responsabili del Settore Affari Generali ed Istituzionali, dell'U. R. P. e Finanziario di Ragioneria, definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico in relazione a tali attività.

ART. 59

Risorse strumentali

1. Alle Commissioni ed ai Gruppi Consiliari viene assicurata la disponibilità di idonei locali, arredi e attrezzature essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 60

Risorse finanziarie

1. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, propone alla Giunta, in considerazione e compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente disponibili, la iscrizione nella proposta di bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli Organismi Consiliari.
2. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al primo comma sono disposti con determinazione del Responsabile di Settore della struttura preposta alla cura degli Affari Generali e Istituzionali del Comune.

Parte VI
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FRAZIONALE E DELLE CONSULTE DI LOCALITÀ

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 61

Istituzione e requisiti dei Membri della Consulta Frazionale e delle Consulte di Località.
Composizione

1. In applicazione dell'articolo 51 dello Statuto Comunale sono istituite la Consulta Frazionale e le Consulte di Località rispettivamente presso la frazione di SAN VITALE BAGANZA e le località di TALIGNANO e MAIATICO (di seguito saranno denominate Consulte).
2. Le Consulte, istituite per la disamina e l'analisi dei temi di grande rilevanza per la Comunità Locale, sono Organismi rappresentativi della popolazione, sedi di confronto continuo con la medesima e con le forme di aggregazione dei cittadini. Esse operano per consentire e promuovere la partecipazione attiva alla vita politica del Comune da parte dei cittadini residenti nelle aree frazionali e di località di cui al precedente comma, ed alle scelte dell'Amministrazione Comunale in ordine ai problemi delle singole località.
3. Sono eleggibili nella Consulta i residenti nella frazione e nelle località che godono dei diritti politici.
4. Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti delle Consulte.
5. La carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale, anche Esterno è, in ogni caso, incompatibile con quella di componente delle Consulte.
6. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.
7. Le Consulte saranno composte ciascuna da tre membri.

ART. 62

Elezione

1. I Membri delle Consulte sono eletti dai cittadini nel corso di Assemblee convocate e presiedute dal Sindaco o Suo delegato nella frazione ed in ogni località entro sei mesi dalla proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale.
2. Ogni Assemblea dovrà essere ampiamente pubblicizzata a cura dell'Amministrazione Comunale, con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Amministrazione.
3. Le candidature dovranno essere presentate durante l'Assemblea appositamente convocata.
4. Della lista dei candidati sarà predisposto adeguato cartellone esposto nella Sala Assembleare.
5. Nella stessa Assemblea saranno distribuite apposite schede elettorali che saranno predisposte dalla Amministrazione Comunale. Dette schede dovranno riportare il bollo del Comune e la firma di uno scrutatore. Sulle schede ogni cittadino residente nella frazione ed in ogni località che gode dei diritti politici potrà esprimere segretamente il voto di preferenza per un solo candidato, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata all'interno della scheda tenendo presente che :
 - la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per un candidato compreso nella lista;
 - in caso di identità di cognome fra candidati si deve scrivere sempre il nome e il cognome;
 - qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
 - la scheda deve essere restituita debitamente piegata;Nel caso di preferenze eccedenti il numero massimo consentito, la scheda sarà considerata nulla. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.
6. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - non siano quelle predisposte dalla Amministrazione Comunale o non portino la firma di uno scrutatore o il bollo del Comune;
 - presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

7. Le operazioni di voto avranno inizio dopo la presentazione delle candidature e si protrarranno per due ore successive, comunque fino al termine delle operazioni stesse. Saranno ammessi al voto tutti i cittadini che si presenteranno nelle due ore successive all'inizio delle operazioni di voto. Non sarà ammesso al voto chi si presenti successivamente a tale momento.
8. Lo spoglio delle schede sarà effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni, e sarà di seguito redatto l'elenco dei candidati eletti a far parte delle Consulte nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.
9. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà dichiarato eletto il più anziano di età.
10. L'ufficio Elettorale sarà composto da: un Presidente, due scrutatori, due Consiglieri Comunali, uno di Maggioranza e uno di Minoranza; il Presidente e i due scrutatori, se ed in quanto presenti, sono nominati al termine dell'Assemblea da chi la presiede e non debbono figurare fra i Candidati alla Elezione.
11. Un funzionario comunale nominato dal Sindaco vigilerà sulla regolarità e imparzialità di tutte le operazioni di candidatura, voto e spoglio delle schede, con l'ausilio di eventuale ulteriore personale comunale a ciò destinato.

ART. 63

Nomina e durata

1. Le Consulte sono ratificate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla loro elezione, previa verifica delle sole condizioni di eleggibilità dei Membri.
2. Ogni Consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti.
3. Qualora per mancanza di surroganti venga meno la metà dei componenti, si procede a nuove elezioni.
4. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Capo II
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE. SEDE

ART. 64
Insedimento

1. Le Consulte sono insediate pubblicamente dal Sindaco o Suoi delegati.
2. Nella seduta di insediamento, i Membri di ogni Consulta eleggono il Presidente, che assume immediatamente la Presidenza, ed il Vice Presidente. Questi sono eletti con almeno la metà più uno dei voti dei componenti attribuiti alla Consulta. Di tali nomine viene data comunicazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

ART. 65
Convocazione

1. Ogni Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa, dal Sindaco, su richiesta scritta al Presidente di almeno due componenti, o di un numero di cittadini elettori della località pari a quattro volte il numero dei componenti la Consulta stessa.
2. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno trentasei ore prima della seduta.
3. La convocazione della Consulta è comunicata al Sindaco ed alla cittadinanza con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal Presidente della Consulta.

ART. 66
Sedute

1. Le sedute delle Consulte sono pubbliche, tranne quando si trattino questioni che comportano valutazioni su persone o interessi privati.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due componenti.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.
4. Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il Presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.
6. Delle sedute viene redatto processo verbale a cura del Segretario verbalizzante, incaricato dal Presidente e scelto fra uno dei Membri della Consulta, che provvederà a trasmetterlo, entro otto giorni, al Sindaco.
7. Tutti i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante raccolti e conservati agli atti del Comune ove chiunque può prenderne visione.
8. I componenti delle Consulte esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.
9. Per i lavori della Consulta si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate dal presente regolamento comunale.

ART. 67
Competenze. Pareri. Facoltà

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo per le questioni rilevanti che attengono la frazione e la località; può esprimere, a richiesta del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, parere consultivo e/o preventivo su atti fondamentali del Comune quali il Bilancio di Previsione e le Varianti generali al Piano Regolatore.
2. La Consulta può compiere autonomamente i seguenti atti:
 - a) convocare Assemblies per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località;
 - b) presentare petizioni e proposte alla Giunta, al Consiglio Comunale e a qualsiasi Ente od Organizzazione;
 - c) invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, di altri Enti o privati, per riferire su determinati argomenti.

ART. 68***Assemblee dei cittadini***

1. Le Consulte, attraverso la convocazione di Assemblee dei cittadini della frazione e di ciascuna località, riferiscono sulla loro attività e discutono i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle iniziative.

ART. 69***Iniziativa degli Organi del Comune***

1. Il Sindaco può convocare le Consulte per l'esame dei singoli problemi.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare le Consulte di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi e su atti amministrativi.

ART. 70***Attribuzioni del Presidente della Consulta***

1. Il Presidente della Consulta:
a) rappresenta la Consulta stessa;
b) firma i verbali assieme al Segretario verbalizzante, e le comunicazioni;
c) convoca e presiede la Consulta e le Assemblee dei cittadini; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
d) mette in votazione le singole questioni poste all'ordine del giorno e da' corso alle indicazioni della Consulta stessa riferendo al Sindaco ed ai rappresentanti di altri Enti Pubblici circa la situazione della Consulta e le sue esigenze;
e) comunica al Sindaco oltre che al componente interessato l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente della Consulta;
f) può richiedere al Sindaco elenco delle delibere dell'Amministrazione;
g) è invitato eventualmente a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale.

ART. 71***Riunione delle Presidenze***

1. I Presidenti ed i Vice Presidenti delle Consulte possono essere convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco, allo scopo di:
a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze della frazione e delle singole località;
b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
c) esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali, le Consulte sono chiamate a pronunciarsi, coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare;
2. Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei Presidenti e Vice Presidenti con la Giunta e con le Commissioni Consiliari.

ART. 72***Mezzi finanziari e personale. Sede***

1. Alle spese per il funzionamento delle Consulte può provvedere anche l'Amministrazione Comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio, compatibilmente con le risorse a disposizione. Le Consulte possono avvalersi, per le loro attribuzioni ed attività, d'intesa col Sindaco e con gli Assessori competenti, degli uffici e servizi comunali.
2. Il Comune può porre a disposizione o favorire la reperibilità, quali sedi delle Consulte, locali idonei, anche di proprietà privata.

Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73

Entrata in vigore. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione contestuale della deliberazione con la quale è stato approvato, fatta eccezione di quanto disposto al successivo terzo comma.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano sia il funzionamento del Consiglio Comunale che quello delle Commissioni Consiglieri Permanenti.
3. Le disposizioni contenute sia nella Parte I, Capo V, articolo 7, secondo comma, relativo al numero dei componenti le Commissioni Comunali Permanenti sia nella intera Parte VI, saranno applicabili solo a seguito del primo rinnovo degli Organi di Governo dell'Ente, successivo alla approvazione del presente regolamento.

INDICE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Regolamento – Finalità**
- Art. 2 La Sede delle Adunanze**

Capo II – Il Presidente

- Art. 3 Presidenza delle Adunanze. Consigliere Anziano**
- Art. 4 Compiti e poteri del Presidente**

Capo III – I Gruppi Consiliari

- Art. 5 Costituzione**

Capo IV - I Consiglieri scrutatori

- Art. 6 Designazione e funzioni**

Capo V – Commissioni Comunali Permanenti

- Art. 7 Istituzione e composizione. Norma transitoria**
- Art. 8 Durata**
- Art. 9 Presidenza e convocazione**
- Art. 10 Funzionamento e funzioni**

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Norme generali

- Art. 11 Riserva di legge**

Capo II – Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 12 Entrata in carica – Convalida.**
 - Adempimenti nella prima Adunanza successiva alle elezioni**
- Art. 13 Dimissioni**
- Art. 14 Decadenza e rimozione dalla carica**
- Art. 15 Sospensione dalle funzioni**

Capo III – Diritti

- Art. 16 Diritto d’iniziativa**
- Art. 17 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. “Question time” – Domande di attualità – domande a risposta immediata**
- Art. 18 Richiesta di convocazione del Consiglio**

Capo IV – Esercizio del mandato elettivo

- Art. 19 Diritto di esercizio del mandato elettivo**
- Art. 20 Divieto di mandato imperativo**
- Art. 21 Partecipazione alle Adunanze**
- Art. 22 Astensione obbligatoria**
- Art. 23 Responsabilità personale – Esonero**

Capo V – Nomine e incarichi ai Consiglieri comunali

- Art. 24 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco**
- Art. 25 Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali**
- Art. 26 Funzioni rappresentative**

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

- Art. 27 Competenza**
- Art. 28 Convocazione**
- Art. 29 Ordine del giorno**
- Art. 30 Avviso di convocazione – Consegna – Modalità**
- Art. 31 Avviso di convocazione – Consegna – Termini**
- Art. 32 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione**

Capo II – Ordinamento delle Adunanze

- Art. 33 Deposito degli atti**
- Art. 34 Adunanze di prima convocazione**
- Art. 35 Adunanze di seconda convocazione**

Capo III – Pubblicità delle Adunanze

- Art. 36 Adunanze pubbliche**
- Art. 37 RegISTRAZIONI audio e video**
- Art. 38 Adunanze segrete**
- Art. 39 Adunanze "aperte"**

Capo IV – Disciplina delle adunanze

- Art. 40 Comportamento dei Consiglieri**
- Art. 41 Ordine delle discussioni**
- Art. 42 Comportamento del pubblico**
- Art. 43 Ammissione di funzionari e consulenti in Aula**

Capo V – Ordine dei lavori

- Art. 44 Ordine di trattazione degli argomenti**
- Art. 45 Discussione – Norme generali**
- Art. 46 Questione pregiudiziale e sospensiva**
- Art. 47 Termine dell'Adunanza**

Capo VI – Partecipazione del segretario Comunale – Verbale

- Art. 48 La partecipazione del Segretario all'Adunanza**
- Art. 49 Il verbale dell'Adunanza – Redazione**

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

Capo I – Le deliberazioni

- Art. 50 Forma e contenuti**
- Art. 51 Approvazione – Revoca - Modifica**

Capo II – Le votazioni

- Art. 52 Modalità generali**
- Art. 53 Votazione in forma palese**
- Art. 54 Votazione per appello nominale**
- Art. 55 Votazioni segrete**
- Art. 56 Esito delle votazioni**
- Art. 57 Deliberazioni immediatamente eseguibili**

PARTE V
RISORSE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Supporto e risorse

- Art. 58 Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiglieri**
- Art. 59 Risorse strumentali**
- Art. 60 Risorse finanziarie**

PARTE VI
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FRAZIONALE
E DELLE CONSULTE DI LOCALITÀ

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 61 Istituzione e requisiti dei Membri della Consulta Frazionale e delle Consulte di Località. Composizione**
- Art. 62 Elezione**
- Art. 63 Nomina e durata**

Capo II – Funzionamento e competenze. Sede

- Art. 64 Insediamento**
- Art. 65 Convocazione**
- Art. 66 Sedute**
- Art. 67 Competenze. Pareri. Facoltà**
- Art. 68 Assemblee dei cittadini**
- Art. 69 Iniziativa degli Organi del Comune**
- Art. 70 Attribuzioni del Presidente della Consulta**
- Art. 71 Riunione delle Presidenze**
- Art. 72 Mezzi finanziari e personale. Sede**

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 73 Entrata in vigore. Disposizioni transitorie**